

COMUNE DI SUELLO

REGOLAMENTO
SU ASSOCIAZIONISMO
E PARTECIPAZIONE

INDICE

- CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- CAPO II - ASSOCIAZIONISMO

- CAPO III - CONSULTE COMUNALI

- CAPO IV - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE – REFERENDUM

- CAPO V - ISTANZE DEI CITTADINI

- CAPO VI - PETIZIONI DEI CITTADINI

- CAPO VII - PROPOSTE DEI CITTADINI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. L'Amministrazione comunale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione dei cittadini avviene attraverso le seguenti forme previste dallo Statuto comunale di Suello:
 - a) Associazionismo
 - b) Consulte
 - c) Consultazione della popolazione da parte del Comune — Referendum
 - d) Istanze dei cittadini
 - e) Petizioni dei cittadini
 - f) Proposte dei cittadini

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO

3. La Giunta comunale registra le associazioni che ne fanno richiesta in un apposito albo comunale, al fine di intrattenere con esse rapporti di collaborazione, informazione e facilitare la loro partecipazione alla vita amministrativa del Comune.

Per poter essere registrata nell'albo ogni associazione, che opera sul territorio comunale, deve presentare, presso gli uffici comunali, la seguente documentazione:

- a) Domanda iscrizione contenente:
 - nome per esteso dell' associazione;
 - nome ed indirizzo del presidente o del rappresentante della medesima;
 - nome dei rappresentanti dell'associazione che l'assemblea dei partecipanti ha democraticamente eletto;

- recapito a cui inviare le comunicazioni.

b) Atto costitutivo, statuto o altro documento sostitutivo perché risultino chiaramente indicati gli ambiti di competenza e le finalità dell'associazione.

c) Elenco associati.

E' compito dei presidenti delle associazioni comunicare agli uffici comunali eventuali variazioni a quanto contenuto nella sopra citata, in modo che essa risulti sempre aggiornata.

Inoltre deve essere comunicato alla Giunta l'eventuale scioglimento dell'associazione in modo che essa possa procedere a proporla al Consiglio Comunale la cancellazione.

4. Il consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla presentazione alla Giunta della domanda di iscrizione , dovrà deliberare l'accettazione o meno per la registrazione in base ad una relazione motivata predisposta dalla Giunta Municipale.
5. Il Consiglio Comunale potrà comunque in ogni momento , revocare la delibera di riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'Associazione non risponda ai fini dichiarati oppure quando l'attività stessa non sia improntata da spirito partecipativo o collaborativo.
6. L 'albo comunale delle Associazioni deve essere consultabile da qualunque cittadino che ne faccia richiesta.
7. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle Associazioni, devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse. Tale parere dovrà essere espresso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
8. Le Associazioni iscritte al registro comunale, potranno richiedere che un proprio rappresentante partecipi, senza diritto di voto, ai lavori ed alle riunioni delle Commissioni Consiliari istituite ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e inoltre di nominare un proprio rappresentante nella consulta che tratta gli argomenti di propria competenza, come previsto dal Regolamento delle Consulte comunali.
9. Tutte le Associazioni iscritte all'albo di cui al punto 3. sono destinatarie delle comunicazioni, notifiche, convocazioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
10. Alle Associazioni è riconosciuta un'importanza fondamentale quale risorsa sociale di collaborazione per lo sviluppo civile, sociale ed economico della

comunità. Alle Associazioni saranno attribuite forme di incentivazione economico-finanziaria da erogarsi come previsto da apposito regolamento. Inoltre, nei limiti delle disponibilità e capacità, gli uffici comunali saranno a disposizione delle Associazioni per chiarimenti relativi a leggi, provvedimenti, organizzazione ed operatività. Agli avvisi delle Associazioni iscritte, non verrà applicata la tassa sulla pubblicità considerando gli stessi come comunicazioni ed avvisi della comunità di Suello. I regolamenti d'uso della sala civica o di altri locali o strutture pubbliche dovranno prevedere a favore delle Associazioni iscritte, forme agevolative sia nell'uso che nell'eventuale rimborso spese.

CAPO III CONSULTE COMUNALI

11. Le consulte comunali hanno lo scopo di favorire e promuovere una maggiore e più incisiva partecipazione democratica di tutti i cittadini e delle forze politiche e sociali alle scelte dell'Amministrazione Comunale, così da rendere l'unità di governo locale più rispondente alle esigenze della comunità di Suello. Per quanto riguarda la individuazione delle Consulte, i relativi compiti, organizzazione ecc., si rimanda al "Regolamento delle Consulte Permanenti" approvato dal Consiglio Comunale di Suello.

CAPO IV CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DA PARTE DEL COMUNE – REFERENDUM

12. Il Consiglio Comunale indice Referendum quando lo richiedono almeno il 25% dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri Comunali.

13. Hanno diritto a partecipare al Referendum tutti i Cittadini elettori.

Il Referendum può essere richiesto su argomenti di valenza locale, rientranti nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale o del Sindaco. Non sono ammessi a Referendum le materie indicate nello Statuto all'art. 75 punto 2.

14. In caso di adozione di atti irreversibili previsti da Delibere Comunali sottoposte a Referendum, la loro applicazione viene sospesa attesa dell'esito della consultazione. Il Referendum consultivo può essere promosso dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione di un atto per poterne acquisire preventivamente l'orientamento in merito.

14. Le proposte di referendum possono essere articolate in più domande e devono contenere l'indicazione precisa dell'oggetto cui si riferiscono, devono inoltre essere formulate in modo da consentire una risposta univoca e chiara.
15. Il Comitato promotore dei Referendum deve comunicare al Sindaco il nominativo di 3 (tre) persone che fungeranno da rappresentanti e referenti e cureranno i rapporti tra l'Amministrazione Comunale, Comitato dei Garanti, la Commissione elettorale e il Comitato promotore.
16. Il Comitato dei Garanti, competente a decidere sull'ammissibilità Referendum, è nominato entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale; dura in carica l'intero arco della legislatura (salvo sostituzioni in caso di cambio di maggioranze).

Il Comitato dei Garanti è composto da:

- Il Difensore Civico Provinciale o della Comunità Montana;
- Il Segretario Comunale;
- Il Giudice Conciliatore;
- Un esponente designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio Comunale.

16. I quesiti dei Referendum sono soggetti a parere di ammissibilità preventivo al completamento della raccolta firme. Tale parere è espresso dal Comitato dei Garanti in seguito alla presentazione da parte del Comitato promotore dei quesiti stessi con in calce almeno 50 (cinquanta) firme di Cittadini. Sono ammesse correzioni formali dei quesiti, finalizzati ad una maggiore chiarezza del linguaggio, proposte dai Garanti se accettate dai rappresentanti del Comitato promotore.
17. Il Comitato dei Garanti si esprime, a maggioranza dei componenti, sull'ammissibilità e sulla correttezza dei quesiti referendari entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta consegnata dal Comitato promotore e dell'esito rende edotti il Comitato stesso, il Sindaco e il Consiglio Comunale. Il giudizio di ammissibilità deve riguardare esclusivamente gli aspetti giuridici del quesito ed il rispetto del presente regolamento. L'espressione di parere negativo sulla legittimità dei Referendum deve essere motivata con comunicazione scritta ai rappresentanti Comitato promotore e deve, se possibile, contenere indicazioni sulle variazioni che porterebbero ad una riformulazione accoglibile del quesito.

18. Sono autorizzati ad autenticare le firme apposte in calce ai quesiti referendari:

-il Segretario comunale nonché gli impiegati comunali da Lui delegati;

-i Notai, i cancellieri di Pretura, Tribunale;

-i Consiglieri comunali;

-il Giudice conciliatore;

-il Difensore Civico Provinciale o della Comunità Montana.

19. I moduli di raccolta firme devono inoltre essere tenuti a disposizione dei cittadini negli uffici comunali in modo da garantire la possibilità di firmare durante l'intero arco di tempo dell'apertura degli uffici stessi al pubblico.

20. La raccolta delle firme inizia 5 (cinque) giorni dopo l'espressione del Comitato dei Garanti e si protrae per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Le firme depositate per la richiesta di parere preventivo di ammissibilità vengono computate nel conteggio del numero necessario per indire il Referendum. La validazione dei moduli (timbro, data e firma) viene effettuata dal Segretario Comunale in un tempo non superiore alle 48 ore dalla richiesta dei moduli. Il Sindaco garantisce la disponibilità dei moduli di raccolta firme in numero sufficiente rispetto alle richieste dei promotori e in tempi tali da garantirne l'utilizzo per l'intero periodo di raccolta.

21. L'Amministrazione Comunale deve garantire all'interno del Municipio un apposito spazio dove i promotori dei Referendum possano esporre un manifesto e depositare materiali cartacei che pubblicizzano l'iniziativa. Anche sull'eventuale bollettino (Notiziario) comunale, in edizione straordinaria, deve essere assegnato ai promotori uno spazio sufficiente per illustrare le loro proposte, egualmente dovrà essere garantita l'espressione delle posizioni in merito di tutti i gruppi consiliari, delle Associazioni e dei partiti non rappresentati in Consiglio Comunale. Gli spazi tra posizioni diverse dovranno comunque essere bilanciate equamente.

22. Dal momento della consegna il Comitato dei Garanti ha 15 (quindici) giorni di tempo per controllare la correttezza e comunicare l'avvenuto o meno raggiungimento del numero necessario di firme per indire il Referendum. Tale comunicazione deve pervenire ai rappresentanti del Comitato promotore, al Sindaco e ai Consiglieri Comunali. Contestualmente il Comitato dei Garanti fissa la data del giorno in cui si effettuerà la votazione. Il Sindaco conferma con propria ordinanza la data del Referendum e conseguentemente fissa quella dell'inizio della campagna elettorale. Per quest'ultima verranno predisposti gli appositi

tabelloni elettorali nello stesso numero di quelli previsti per i referendum nazionali.

23. La Giunta o il Consiglio Comunale possono evitare lo svolgimento del Referendum deliberando in modo sostanzialmente omogeneo e concorde alle posizioni espresse dal Comitato promotore.
24. La consultazione referendaria avviene in un'unica giornata dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Le schede elettorali verranno consegnate agli elettori iscritti nell'apposita lista del seggio, all'atto del voto, previa presentazione di un documento di identità. Le sezioni elettorali saranno composte da tre membri e i seggi troveranno preferibilmente sede ove vengono localizzati quelli delle altre consultazioni elettorali. Il Sindaco dà notizia ai Cittadini della Consultazione Referendaria e delle sedi dei seggi elettorali mediante apposito manifesto da affiggere entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, all'albo pretorio del Comune e negli altri appositi spazi pubblici. Gli elettori riceveranno entro 15 (quindici) giorni antecedenti la data del Referendum la comunicazione scritta con l'indicazione del seggio ove dovranno recarsi a votare.
25. I Presidenti e gli Scrutatori dei seggi verranno sorteggiati tra gli elettori in possesso dei requisiti indicati dalla legge per questi incarichi.
26. Lo spoglio delle schede è pubblico. Sono ammesse al seggio le figure dei rappresentanti di lista senza alcun onere per il Comune e con gli stessi criteri indicati in materia dalle leggi vigenti. I vari comitati possono nominare i propri rappresentanti di lista.
27. La proclamazione dei risultati avverrà entro 48 ore dal termine dello spoglio delle schede. I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 (quindici) giorni dallo svolgimento della votazione.
28. Ogni contestazione relativa alle procedure elettorali o contestazioni sulla validità di schede o altri problemi inerenti il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, devono essere trasmessi entro 20 (venti) giorni al Comitato dei Garanti che è l'organismo titolato ad esprimersi in merito entro 30 (trenta) giorni.
29. L'argomento oggetto di consultazione elettorale e la valutazione dei risultati devono essere inseriti all'O.d.G. del primo Consiglio Comunale seguente la proclamazione dei risultati e non oltre 60 (sessanta) giorni da questa data. Il risultato del Referendum non è vincolante per l'Amministrazione comunale, peraltro il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con motivazione verbalizzata ed esplicita della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

30. Il Consiglio Comunale predispone ogni anno, in sede di bilancio di previsione, la possibilità di spesa per lo svolgimento di eventuali consultazioni referendarie.

CAPO V ISTANZE DEI CITTADINI

31. I Cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

32. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in forma scritta in duplice copia. Una copia dovrà essere resa al proponente, munita del numero di protocollo di ricevimento.

33. La risposta all'istanza viene fornita per iscritto entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato. E' tuttavia facoltà del Sindaco o del Segretario comunale convocare entro 30 (trenta) giorni l'istante e fornire risposta verbale. Della risposta verbale dovrà essere dato atto in calce alla stessa istanza.

34. Copia delle istanze e delle relative risposte debbono essere lette al Sindaco, tra le comunicazioni, nel primo Consiglio Comunale convocato.

CAPO VI PETIZIONI DEI CITTADINI

35. Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

36. La petizione deve essere intestata all'Amministrazione Comunale e presentata in duplice copia presso gli uffici municipali, i quali sono tenuti a rilasciarne copia riportante gli estremi del protocollo di ricevimento. Deve essere sottoscritta da almeno 25 (venticinque) cittadini o da 1 associazione iscritta all'apposito elenco istituito dalla Giunta comunale ai sensi del precedente punto 3; i sottoscrittori dovranno peraltro indicare il recapito per la notifica dei provvedimenti assunti. La questione sollevata, la necessità indicata od il problema esposto deve essere indicato in modo chiaro e conciso. Copia della petizione deve essere esposta a cura degli Uffici Comunali all'Albo Pretorio nei 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione ed inviata ai capi gruppo consiliari.

37. La petizione è posta all'ordine del giorno della prima Giunta Comunale la quale determinerà l'istruzione, l'assegnazione all'organo competente e le eventuali modalità di intervento immediato, ovvero, se l'argomento è di competenza consiliare, la consegnerà al Sindaco per l'inserimento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
38. La Giunta Comunale ovvero l'organo competente, dovrà assumere provvedimento formale relativamente a quanto trattato nella petizione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa. Tale provvedimento dovrà essere apposto per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio, consegnato ai capi gruppo consiliari e notificato per raccomandata al primo dei promotori la Petizione presso il domicilio nella stessa indicato.
39. Se il termine previsto nel punto precedente non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della Petizione.
40. Il Sindaco nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione della Petizione dovrà, nelle comunicazioni preliminari, darne lettura.

CAPO VII

PETIZIONI DEI CITTADINI

41. Numero 50 (cinquanta) cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
42. La proposta deve essere intestata all'Amministrazione Comunale e presentata in duplice copia presso gli uffici municipali, i quali sono tenuti a rilasciarne copia riportante gli estremi del protocollo di ricevimento.
43. Copia della Proposta deve essere esposta a cura degli uffici all'Albo Pretorio nei 15 giorni successivi alla presentazione ed inviata ai capi gruppo consiliari.
44. Il Sindaco, entro i successivi 30 giorni trasmette la proposta alla Giunta Municipale, corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa all'eventuale copertura finanziaria.
45. La Giunta Municipale deve sentire i proponenti dell'iniziativa mediante apposita convocazione collegiale, entro 60 giorni dalla presentazione della Proposta.
46. Dopo avere sentito i proponenti la Giunta assumerà le deliberazioni che riterrà opportune ovvero, se la materia è di competenza consiliare, chiederà che l'argomento sia inserito nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

47. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
48. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione della Proposta, dovrà, nelle comunicazioni preliminari, darne lettura.